



Ministero dell'Interno
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI ELETTORALI

CIRCOLARE N. 8/2012

AI PREFETTI DELLA REPUBBLICA
(ESCLUSI I PREFETTI DEL FRIULI VENEZIA GIULIA, DELLA SICILIA E DELLA SARDEGNA)

LORO SEDI

e, per conoscenza

AI PREFETTI DEL FRIULI VENEZIA GIULIA, DELLA SICILIA E DELLA SARDEGNA

LORO SEDI

AI COMMISSARI DEL GOVERNO NELLE
PROVINCIE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

LORO SEDI

AL PRESIDENTE DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
SERVIZI DI PREFETTURA

AOSTA

e, inoltre, per conoscenza

ALLA REGIONE AUTONOMA TRENTO ALTO ADIGE
RIPARTIZIONE II AFFARI ISTITUZIONALI,
COMPETENZE ORDINAMENTALI E PREVIDENZIALI
UFFICIO ELETTORALE E PER I RAPPORTI
CON GLI ENTI LOCALI TERRITORIALI

TRENTO

ALLA REGIONE AUTONOMA FRIULI - VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI
E COORDINAMENTO RIFORME- SERVIZIO ELETTORALE

UDINE

ALLA REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI
E DELLA FUNZIONE PUBBLICA
DIPARTIMENTO DELLE AUTONOMIE LOCALI
- SERVIZIO 5 – ELETTORALE

PALERMO

ALLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE
DIREZIONE GENERALE - SERVIZIO ELETTORALE

CAGLIARI

OGGETTO: Elezioni comunali. Attribuzione premio di maggioranza ex art. 73, comma 10,
d.lgs. n. 267/2000. Numero minimo di candidati per lista ex art. 71, comma 3,
d.lgs. n. 267/2000.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI ELETTORALI

In vista delle elezioni comunali di domenica 6 e lunedì 7 maggio 2012, si ritiene opportuno richiamare l'attenzione delle SSLL su talune pronunce giurisdizionali intervenute in relazione a contenziosi insorti in merito all'esatta attribuzione del c.d. premio di maggioranza in favore della lista o gruppo di liste collegate al candidato sindaco eletto nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti.

In particolare, con sentenza n. 3021/2010, Il Consiglio di Stato, nel dirimere la questione vertente sulla corretta interpretazione dell'art. 73, comma 10, del d.lgs. n. 267/2000, ha chiarito, in estrema sintesi, che la percentuale prevista dalla citata disposizione per l'attribuzione del premio di maggioranza, in favore della lista o gruppo di liste collegate al sindaco eletto al secondo turno (mancato superamento del 50% dei voti validi da parte della lista o gruppo di liste collegate ad altri candidati sindaci), deve essere riferita a tutti i voti validi espressi nel primo turno in favore dei candidati sindaci e non già ai soli voti di lista.

Con successiva sentenza n. 802/2012, pronunciata su analogo contenzioso, l'Alto Consesso ha sancito che anche nei casi di sindaco eletto al primo turno, ai fini dell'attribuzione del premio di maggioranza, le percentuali previste dalla richiamata disposizione (40% dei voti validi ottenuti dalla lista o gruppo di liste collegate al candidato sindaco vincente, purché nessuna altra lista o gruppo di liste collegate ai restanti sindaci abbia superato il 50% dei voti validi) devono essere rapportate ai voti complessivamente espressi con riguardo ai candidati sindaci e non già ai soli voti di lista.

Sempre in merito all'applicazione dell'art. 73, comma 10, del d.lgs. n. 267/2000, il Consiglio di Stato, con sentenza n. 01197/2012, ha ulteriormente precisato che, in assenza di specifica disposizione normativa, la percentuale del 60%, da assegnare in virtù del premio di maggioranza, deve essere determinata sempre attraverso l'arrotondamento per eccesso, anche nei casi in cui il numero dei consiglieri da attribuire alla lista o gruppo di liste collegate al sindaco vincente contenga una cifra decimale inferiore ai 50 centesimi. Ciò in quanto l'arrotondamento per difetto dei seggi da assegnare alla lista o gruppo di liste collegate al sindaco vincente non consentirebbe di raggiungere la percentuale minima di seggi alle stesse riservati (60%) e ciò "non corrisponderebbe né alla *ratio* della norma, né alla volontà del legislatore, rivolta a perseguire il fine fondamentale della migliore governabilità dei medi e grandi comuni".

In relazione a quanto sancito dal Consiglio di Stato in tale ultima sentenza, si ritiene, peraltro, che il medesimo criterio di arrotondamento debba, per analogia, trovare



Ministero dell'Interno
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI ELETTORALI

applicazione anche alla disposizione contenuta nell'art. 71, comma 3, del d.lgs. n. 267/2000, relativa al numero minimo di candidati (non inferiore ai tre quarti), da comprendere nelle liste per le elezioni dei consigli comunali dei comuni sino a 15.000 abitanti, dovendosi ritenere tassativa, in assenza di espressa disposizione relativa all'arrotondamento, la soglia indicata dalla legge.

Pertanto, in applicazione del principio di arrotondamento fissato dall'Alto Consesso, si precisa, a parziale rettifica di quanto indicato nella circolare n. 5/2012, che, nei comuni sino a 15.000 abitanti, ciascuna lista deve comprendere il seguente numero di candidati:

- almeno 5 e non più di 6, nei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti;
- almeno 6 e non più di 7, nei comuni con popolazione da 3.001 a 5.000 abitanti,
- almeno 8 e non più di 10, nei comuni da 5.001 a 10.000 abitanti;
- almeno 12 e non più di 16, nei comuni con popolazione da 10.001 a 15.000.

Si pregano le SS.LL. di voler portare il contenuto della presenta a conoscenza dei sindaci e dei segretari dei comuni delle rispettive province, dei presidenti delle commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali, dei presidenti degli uffici centrali nonché di tutte le forze politiche locali.

IL DIRETTORE CENTRALE
(Guglielman)